

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/2001

definita dal Consiglio il 16 luglio 2001

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

(2001/C 307/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽³⁾, stabilisce che il sistema europeo di conti economici integrati (SEC) seconda edizione venga utilizzato quale sistema europeo dei conti economici integrati ai fini del bilancio e delle risorse proprie come definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio ⁽⁴⁾, fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE Euratom ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 266.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 luglio 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

⁽⁴⁾ GUL 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GUL 293 del 12.11.1994, pag. 9.

(2) Non sono più disponibili dati del SEC, seconda edizione, al livello di dettaglio richiesto per la determinazione della risorsa propria basata sull'IVA.

(3) Ciò non ha alcuna incidenza sulle procedure concordate per la determinazione della risorsa propria basata sul PNL.

(4) Ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri al bilancio è auspicabile che siano utilizzati i dati statistici più facilmente disponibili.

(5) L'utilizzazione dei dati basati sul nuovo sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA non incide sul livello delle risorse proprie e sulla loro ripartizione tra gli Stati membri.

(6) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾, è stato consultato a norma dell'articolo 3 di detta decisione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente paragrafo:

⁽⁶⁾ GUL 181 del 28.6.1989, pag. 47.

«1 bis. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 settembre 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA.
2. La suddetta proposta è basata sull'articolo 285 del trattato secondo cui si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo di cui all'articolo 251 del trattato.
3. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura il 3 aprile 2001.
4. Il 16 luglio 2001 il Consiglio ha adottato una posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Obiettivo della proposta è modificare il regolamento (CE) n. 2223/96 per consentire agli Stati membri, ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, di usare dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95), fintantoché resti in vigore la decisione 94/728/CE.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune segue la proposta della Commissione con l'aggiunta di un considerando suggerito dal Parlamento europeo.

Considerando

Il Consiglio ha aggiunto un nuovo (quinto) considerando per confermare che l'utilizzazione dei dati basati sul nuovo sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA non incide sul livello delle risorse proprie e sulla loro ripartizione tra gli Stati membri. Questa modifica fa seguito all'*emendamento 1* del Parlamento europeo con l'accordo della Commissione.

L'*emendamento 2* del Parlamento europeo non è incluso in quanto la Commissione non considera il presente regolamento come lo strumento appropriato per introdurre una siffatta iniziativa. Cionondimeno il Consiglio approva l'intenzione della Commissione di migliorare l'informazione che fornisce al Parlamento europeo sulle risorse proprie.

Né il Consiglio né la Commissione possono accettare l'*emendamento 3* proposto dal Parlamento europeo. L'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 non prevede la procedura suggerita da tale emendamento. Da un punto di vista giuridico non è possibile modificare l'accordo mediante un considerando e neppure mediante una disposizione del presente regolamento.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che tutte le modifiche da esso apportate alla posizione comune siano pienamente conformi agli obiettivi del regolamento proposto. Non è possibile modificare l'accordo interistituzionale mediante il presente regolamento.
